

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25980** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro D'ANGIOLILLO Fedele, nato a Vallo della Lucania (SA) l'11.07.1971 (DNGFDL71L11L628Y), rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariapaola MARRO (MRRMPL71M70F205G), presso il cui studio sito in Milano, Via Primaticcio, nr. 8, ha eletto domicilio mediante l'indicazione del relativo indirizzo digitale (P.E.C. mariapaola.marro@milano.pecavvocati.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 15 febbraio 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale D.ssa Fabiana OLLA, e l'Avvocato Mariapaola MARRO, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

In data 12.01.2021 il Brigadiere Fedele D'ANGIOLILLO, odierno convenuto, in qualità di Comandante della Squadra Piloti Battelli d'Assalto del Gruppo Intervento Speciale (di seguito anche GIS) dell'Arma dei Carabinieri, incardinato nel 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania" di stanza a Livorno, era stato comandato in servizio presso il Cantiere navale "SNO Yacht" di Olbia per verificare la corretta esecuzione di alcuni lavori effettuati sul battello d'assalto del GIS nr. CC 120-01 SF, consistenti nella riparazione, in conto garanzia, della parte prodiera destra del tubolare, scollato, e del materiale interno in polietilene. Secondo l'ipotesi accusatoria sostenuta dalla Procura Regionale, alle ore 14,00 circa, nonostante si trattasse di una navigazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del citato Cantiere, si poneva lui stesso alla guida del natante e, unitamente a due tecnici civili di quest'ultima struttura, decideva di mollare gli ormeggi; quindi, a lento moto, imboccava il canale navigabile di uscita, seguendo la rotta standard di sicurezza segnalata da boe bianche. Il Sottufficiale in parola, per sua stessa ammissione, con riferimento alla dichiarazione resa il 21.01.2021 e ritualmente sottoscritta dal medesimo, una volta impostata la rotta concentrava subito la sua attenzione sullo schermo del plotter di bordo, di cui doveva verificare il corretto funzionamento a seguito dei lavori di revisione effettuati dalla ditta, operando manualmente per il settaggio dello stesso e controllando l'efficienza della strumentazione; i due tecnici erano invece impegnati nelle loro rispettive operazioni di bordo. Nello specchio d'acqua antistante il Cantiere navale ed a circa un centinaio di metri dall'uscita dal pontile, la predetta imbarcazione, anche in conseguenza del

forte vento proveniente dal retro/destra, scarrocciava verso sinistra, fuori dal canale di lancio, in zona dove si trovavano scogli sommersi, con rotta diversa da quella iniziale; avvedutosi dello spostamento e resosi conto della reale posizione del battello, il convenuto manovrava il timone allo scopo di allontanarsi velocemente da quel punto pericoloso e ricondurre il natante all'interno del canale, ma subito avvertiva un forte impatto dovuto all'urto contro una roccia sommersa. Il militare incursore adottava tempestivamente tutte le procedure di sicurezza e rientrava pertanto lentamente al pontile.

Il battello in rassegna riportava ingenti danni allo scafo nonché ad uno dei quattro motori, quantificati dall'Amministrazione della Difesa in Euro 41.946,00, IVA inclusa; il citato Brigadiere veniva sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con l'irrogazione della sanzione del "rimprovero". L'Ufficiale Inquirente nominato dal Comandante della 2^a Brigata Mobile dei Carabinieri, il quale ha svolto l'inchiesta amministrativa interna in merito all'incidente, ha escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave ravvisando nella condotta tenuta dal suddetto Sottufficiale unicamente la colpa lieve, alla luce della dinamica dei fatti e della documentazione esaminata, tra cui la relazione tecnico-disciplinare stilata dal Comandante dello Speciale Reparto in data 19.07.2021, che ha ricondotto anch'essa l'accaduto ad una imputazione di colpa lieve del militare incursore; la descritta proposta dell'Ufficiale Inquirente datata 20.05.2022 veniva integralmente condivisa dall'Autorità di vertice della Brigata, che pertanto concludeva per l'assenza di responsabilità amministrativa in capo al prefato D'ANGIOLILLO.

In ordine al sinistro in parola, la Procura Regionale ha invece ritenuto la condotta serbata dal convenuto connotata da colpa grave, per essersi messo

lui stesso alla conduzione di un natante ancora sotto la responsabilità del Cantiere e per avere intrapreso una navigazione rientrando nella competenza della struttura in rassegna; l'Ufficio Requirente, inoltre, ha evidenziato nell'atto introduttivo, quale ulteriore elemento di colpevolezza da addebitare al militare incursore, l'aver lasciato il governo del timone, nonostante soffiassero in quel momento un forte vento, proprio nel canale di uscita delle barche, dove al contrario occorre prestare la massima attenzione tanto che la velocità è normalmente limitata, per dedicarsi alla verifica del navigatore nautico, senza attendere di trovarsi in acque aperte e, quindi, in una zona di mare più sicura e libera da rocce subacquee.

In tale ottica, il Pubblico Ministero contabile ha inteso preliminarmente precisare, da un lato, che la fattispecie in rassegna rientra nel campo di applicazione dell'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del 2020 e successive modificazioni, dall'altro, che la condotta contestata al prefato Sottufficiale integra una serie concatenata di palesi omissioni, per cui risulta tuttora punibile a titolo di colpa grave secondo le espresse indicazioni cristallizzate dal legislatore nella richiamata fonte normativa; parte pubblica, peraltro, reputa che sussista una responsabilità amministrativa anche qualora si ritenga che il convenuto abbia realizzato una condotta attiva, sul rilievo che il suddetto articolo 21, laddove applicato al caso di specie, presenta profili di dubbia legittimità costituzionale per evidente contrasto con gli articoli 3, 28, 97 e 103 della Carta fondamentale.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato D'ANGIOLILLO, per il danno

patrimoniale cagionato con il proprio comportamento antiggiuridico, a titolo di colpa grave, all'Arma dei Carabinieri, pari ai costi sostenuti dall'Amministrazione per il ripristino della piena funzionalità del battello, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016.

Il convenuto ha chiesto di essere sottoposto all'audizione personale, ritualmente esperita dal Pubblico Ministero contabile da remoto; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 14.06.2023, con cui veniva contestato al suddetto Sottufficiale un danno patrimoniale complessivo arrecato all'Arma dei Carabinieri pari ad Euro 41.946,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 25.01.2024, avvalendosi del ministero dell'Avvocato Mariapaola MARRO. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha eccepito, diversamente da quanto opinato dall'Ufficio Requirente, l'evidente difetto nella condotta del proprio assistito del requisito soggettivo della colpa grave, come peraltro emerso in modo chiaro anche nell'ambito dell'approfondita inchiesta amministrativa effettuata dai competenti Organi in seno alla 2^a Brigata Mobile dell'Arma, sul rilievo che il convenuto ha partecipato a tutte le fasi di progettazione e realizzazione del battello, che rappresenta un

prototipo innovativo, per cui è sempre stato autorizzato dal proprio Comando a guidare personalmente il suddetto natante, che quest'ultimo era in consegna e doveva essere ritirato dal predetto Sottufficiale per compiere insieme ad altri militari la traversata da Olbia a Livorno, essendo già stato esperito il necessario collaudo, con la conseguenza che la navigazione non doveva essere svolta sotto la responsabilità del Cantiere che proprio per questo motivo non aveva programmato la presenza di un suo pilota, che il plotter non era funzionante al momento della partenza dal pontile, nonostante le precedenti verifiche tecniche della ditta incaricata della revisione, con il precipitato che il citato D'ANGIOLILLO si è dovuto concentrare sul controllo della strumentazione senza tuttavia mai lasciare il timone, e che, infine, la velocità dell'imbarcazione all'atto dell'impatto con gli scogli era certamente contenuta, tenuto conto che non sono stati riportati danni dalle persone che si trovavano a bordo. In via istruttoria, il patrocinatore ha avanzato istanza di esibizione, da un lato, di tutta la documentazione afferente alla progettazione del prototipo, dall'altro, del formale ordine di servizio impartito al convenuto per il 12.01.2021, nonché richiesta di ammissione sia di una specifica CTU per accertare l'effettiva velocità del battello, sia della prova testimoniale.

Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente l'atto di citazione e le sue conclusioni, evidenziando in maniera puntuale, con riferimento alle molteplici eccezioni sollevate dalla difesa nella comparsa, che la navigazione ricadeva sotto l'esclusiva responsabilità del Cantiere, come emerso anche nell'ambito dell'inchiesta amministrativa, che nel canale di uscita delimitato dalle boe la velocità

consentita era di soli 3 nodi, di gran lunga inferiore a quella effettivamente tenuta dal battello, e che, infine, il convenuto avrebbe dovuto raggiungere in totale sicurezza il mare aperto privo di rocce sommerse prima di controllare la strumentazione di bordo ed accelerare dando potenza ai motori.

L'Avvocato MARRO, nel confermare le plurime censure formulate nel proprio libello, ha sottolineato che il proprio assistito ha partecipato a ciascuna delle fasi inerenti alla progettazione dell'imbarcazione, la quale rappresenta un prototipo, che il natante in parola era pacificamente in consegna per cui doveva essere in perfetta efficienza in tutte le sue componenti, che, al contrario, non funzionavano sia il plotter che il sonar di cui era dotato il battello, che nel momento di percorrenza del canale di uscita soffiava un forte vento che ha determinato lo scarrocciamento verso sinistra, che la velocità tenuta dall'imbarcazione nel tratto delimitato dalle boe non era certamente elevata, e che, infine, difetta apertamente il requisito soggettivo della colpa grave contestato dalla Procura Regionale.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria non si rivela fondata e deve essere rigettata.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto all'Arma dei Carabinieri, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione all'incidente avvenuto in data 12.01.2021, a seguito del quale il battello d'assalto del GIS condotto dal predetto Sottufficiale ha subito ingenti danni per un totale di Euro 41.946,00.

In via pregiudiziale, questi Giudici reputano che le istanze istruttorie formulate dalla difesa, la quale ha avanzato domanda di esibizione, da un lato, di tutta la documentazione afferente alla progettazione del prototipo, dall'altro, del formale ordine di servizio impartito al convenuto per il 12.01.2021, nonché richiesta di ammissione sia di una specifica CTU per accertare l'effettiva velocità del battello, sia in via generica della prova testimoniale, non sono da considerarsi ammissibili, in quanto del tutto irrilevanti ed ininfluenti o, comunque, non determinanti ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo, l'accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis nnrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell'onere di mettere in risalto l'esistenza di un rapporto di

causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002). Ciò chiarito, le richieste istruttorie formulate dalla suddetta difesa, come sopra evidenziato, indipendentemente dall'adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appaiono né decisive, né determinanti o rilevanti ai fini della decisione della causa, anche in funzione di quanto sarà precisato nel prosieguo dell'ordito motivazionale.

Non essendo state sollevate dal legale nella comparsa di costituzione altre questioni pregiudiziali e preliminari, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di responsabilità da parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni formulate dal patrocinatore del convenuto.

In primo luogo, merita sottolineare che la condotta tenuta dal militare incursore, come efficacemente dedotto dal Procuratore Regionale nel libello introduttivo, la cui tesi pertanto coglie pienamente nel segno rivelandosi del tutto convincente, si appalesa chiaramente antigiuridica in quanto il nominato D'ANGIOLILLO ha deciso di assumere in prima persona la conduzione di un natante ancora sotto la responsabilità del Cantiere e di intraprendere una

navigazione tecnica rientrante nella specifica competenza della struttura in rassegna; siffatta conclusione è avvalorata dalle dichiarazioni rese dallo stesso convenuto nella relazione di servizio datata 21.01.2021, quindi a pochi giorni dal sinistro in precedenza descritto, nella quale il citato Sottufficiale, dimostrando comunque spiccato senso di responsabilità nonché elevate doti di lealtà e correttezza, del tutto consone al ruolo ricoperto di Comandante della Squadra Piloti Battelli d'Assalto del GIS, ha affermato che: "Per mio scrupolo e zelo verso l'Amministrazione Militare, committente dei lavori, mi sono voluto sincerare personalmente, dal punto di vista tecnico, della bontà delle lavorazioni eseguite, volendole testare in prima persona; pertanto, mi sono posto alla guida del battello, sebbene si trattasse di una navigazione tecnica; infatti si tratta di una imbarcazione con caratteristiche "speciali" e molto performanti e mi sento, verso l'Amministrazione, in qualche modo responsabile della sua efficienza complessiva, e quindi mi sono sentito in obbligo morale di fugare ogni dubbio sulla permanenza o meno, dopo eseguiti i lavori, di sue eventuali imperfezioni tecniche". Del resto, la menzionata circostanza è stata concordemente messa in risalto sia nell'inchiesta amministrativa esperita dall'Ufficiale Inquirente all'uopo nominato dal Comandante della 2^a Brigata Mobile dell'Arma, sia dall'Autorità di vertice dello Speciale Reparto nella relazione tecnico-disciplinare del 19.07.2021, e sia nella relazione stilata in merito all'incidente dal Comando Generale dell'Arma, II Reparto, SM, Uffici dei Servizi Aereo e Navale, con il corollario che la suddetta condotta non conforme agli obblighi contrattuali esistenti tra il Cantiere e l'Ente militare risulta assolutamente acclarata e scevra da qualsivoglia incertezza.

Con tali premesse, una volta ritenuto integrato l'elemento strutturale del comportamento antiggiuridico, la Sezione, prescindendo dalla delibazione in ordine alla suggestiva qualificazione di quest'ultimo come omissione rilevante prospettata dalla Procura Regionale, a mente dell'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del 2020 e successive modificazioni, anche in relazione agli arresti esegetici di carattere evolutivo cui mostra di aderire una parte della giurisprudenza di questa Corte, deve invece focalizzare l'attenzione, a monte, sul punto decisivo ed assorbente afferente alla sussistenza o meno del requisito soggettivo della colpa grave, in ordine al quale si contrappongono in modo netto le diverse tesi sostenute dalle parti con dovizia di argomentazioni e rilievi profusi negli atti scritti, nonché ribaditi pure nel corso della discussione, al fine di suffragare la fondatezza delle rispettive posizioni evidentemente antitetiche.

Relativamente al predetto fattore strutturale, questi Giudici sottolineano, quale sfondo di carattere generale, che la giurisprudenza prevalente, allo scopo di verificare la sussistenza della colpa grave, ha da tempo abbandonato l'antica concezione psicologica della colpevolezza, identificata dal nesso psichico tra il soggetto ed il fatto, giungendo attualmente a privilegiare la concezione normativa, secondo cui la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; si tratta, quindi, di un concetto normativo che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà manifestata dall'agente e le norme ovvero i principi, le regole e le consuetudini su cui si fonda l'ordinamento giuridico. Dall'accoglimento della concezione normativa della colpevolezza, discende l'esigenza di valutare l'azione produttiva di un evento

dannoso, ai fini dello scrutinio circa la presenza della colpa grave, in relazione alle circostanze di fatto ed alla condizione e capacità proprie dell'agente; in definitiva, la forma di colpa alla quale ci si deve riferire, in parallelo con il carattere personale della responsabilità amministrativa, enfatizzato dalla riforma del 1994-1996, nell'ottica di una realistica individualizzazione e personalizzazione della colpevolezza del soggetto, è quella in concreto, accertata con giudizio "ex ante", in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno.

Prendendo l'abbrivo dalle suddette coordinate ermeneutiche, ormai del tutto consolidate ed integralmente condivise dal Collegio, la giurisprudenza contabile è univoca nell'affermare che l'elemento soggettivo della colpa grave sia delineabile unicamente quale "negligenza intollerabile" o "trascuratezza imperdonabile" o "superficialità inescusabile" rispetto ai propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale che nessun agente di normale coscienza avrebbe commesso, in quanto derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata. Secondo orientamenti esegetici del tutto maggioritari (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 56 del 1997, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 13 del 2024, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 643 del 2014 e nr. 637 del 2015, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 53 del 2016), il Giudice per accertare l'eventuale sussistenza della colpa grave è tenuto ad effettuare un doppia deliberazione, individuando, per un verso, il fondamento normativo della regola

a contenuto cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura del contegno sul quale il legislatore ha riposto l'affidamento per scongiurare il rischio del pregiudizio, per altro verso, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento. Sulla base di tale doppia valutazione, pertanto, devono essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano "ex ante" ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una grossolana imperizia o in una irrazionale imprudenza. In definitiva, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio di tipo prognostico, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere, elemento inerente al profilo oggettivo della colpa, considerando evidentemente pure le capacità proprie e le peculiari circostanze del caso concreto, oltre al parametro dell'agente modello nel senso sopra tratteggiato, fattori che invece identificano il profilo soggettivo o personalistico della colpa.

L'esigenza che la condotta antigiuridica sia ineluttabilmente connotata dal parametro soggettivo della colpa grave è strettamente connessa, secondo il principio sopra tratteggiato, con la riforma della responsabilità amministrativa degli anni 1994-1996, che ha valorizzato in modo evidente,

come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze nr. 371 e nr. 453 del 1998, quel carattere pubblicistico e personale che ha sempre accompagnato il ripristino del pregiudizio erariale arrecato da un pubblico dipendente o da chi è legato all'Amministrazione dal rapporto di servizio, ripristino cui è anche legata la finalità di promuovere, attraverso il perseguimento delle responsabilità, la correttezza, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Significativo appare un passaggio della suddetta Sentenza nr. 371 del 1998, la quale ha scrutinato la norma che ha innalzato il requisito soggettivo almeno alla soglia della colpa grave, dove si afferma che l'istituto della responsabilità amministrativa e contabile, la cui conformazione è stata profondamente modificata dalla riforma del 1994-1996, secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori, è connotato dalla "combinazione di elementi restitutori e di deterrenza", nella ricerca "di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo". Anche la rilevanza della colpevolezza in funzione della descritta concezione normativa della colpa grave costituisce espressione diretta del carattere personale della responsabilità, in quanto consente di effettuare una concreta graduazione della stessa attraverso una personalizzazione ed individualizzazione del requisito soggettivo in rassegna in relazione ad ogni singolo caso concreto.

In tale prospettiva, indicativa ed eloquente appare la recente normativa, sebbene emanata nella particolare materia degli appalti pubblici, che qualifica in maniera esplicita il descritto concetto della colpa grave: in dettaglio,

l'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo nr. 36 del 2023, recante il Codice dei contratti pubblici, ha stabilito che nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto; si tratta del primo intervento con il quale il legislatore ha formalmente definito in modo preciso il requisito soggettivo della colpa grave nell'ambito della responsabilità amministrativa, mettendo in risalto l'esigenza della doppia valutazione già elaborata dalla giurisprudenza citata, con riferimento ai due profili basilari che devono essere presi in considerazione nella deliberazione afferente al prefato elemento strutturale della fattispecie, quello oggettivo legato alla deviazione rispetto al comportamento virtuoso, e quello soggettivo o individuale direttamente connesso sia alle caratteristiche proprie dell'agente che alle circostanze contingenti in presenza delle quali quest'ultimo ha posto in essere la condotta antigiuridica.

Ciò chiarito quale orizzonte di natura paradigmatica, la Sezione non ravvisa nel comportamento del convenuto, con valutazione "ex ante", il requisito della colpa grave per una serie di motivazioni convergenti ed altamente sintomatiche: 1) in prima battuta, merita focalizzare l'attenzione sulla circostanza evidenziata dal nominato D'ANGIOLILLO nel corso dell'audizione personale, secondo la quale il plotter non funzionava e non

forniva i dati di navigazione, come del resto risultava guasto anche il sonar, per cui il militare incursore non era in grado di verificare la profondità e gli ostacoli anteriori. Siffatti malfunzionamenti di apparati fondamentali per la sicurezza della successiva traversata in programma da Olbia a Livorno, nonostante le precedenti verifiche tecniche compiute dalla ditta incaricata della revisione, hanno indotto il Sottufficiale a concentrarsi prioritariamente sul controllo della descritta strumentazione dopo avere impostato la rotta lungo il canale delimitato dalle boe di segnalazione. Tale condizione assolutamente deficitaria della strumentazione non è stata avversata dalla Procura Regionale, con l'effetto che si rende applicabile il principio di non contestazione contemplato dall'articolo 115 del C.P.C. (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014). Ne discende, quale diretto corollario, che qualora il plotter ed il sonar fossero stati in perfetta efficienza il convenuto non avrebbe avuto la necessità di dedicarsi alla loro riconfigurazione, con il risultato che il sinistro non si sarebbe verificato con elevata probabilità prossima alla certezza; 2) in seconda battuta, la dichiarazione del citato D'ANGIOLILLO, sempre in sede di audizione, secondo cui il medesimo, benché intento nel controllo congiunto dei due apparati in parola, non ha mai lasciato il timone del battello che continuava comunque a tenere con una mano, contraddice in radice la contestazione della Procura Regionale, ma quest'ultimo rilievo prospettato dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, di avere cioè abbandonato completamente il governo del natante, non risulta affatto suffragato dagli atti di causa, tenendo conto che l'onere probatorio ricade sempre sul Pubblico Ministero contabile; 3) in terza battuta, la relazione redatta dal Comando Generale dell'Arma ha

accertato, mediante l'analisi del bollettino meteo della zona relativo al 12.01.2021, che al momento dei fatti spirava un vento proveniente da Nord-Ovest, di intensità 7 della scala "Beaufort", classificabile come vento forte pari a 55 Km/h, fattore naturale ed imprevedibile che ha investito violentemente l'imbarcazione sul retro/destra causandone il repentino scarrocciamento verso sinistra rispetto alla direzione corretta lungo il canale di uscita, ponendosi secondo l'avviso di questi Giudici quale concausa efficiente e determinante del sinistro, anche nell'ottica dell'oggettiva e coesistente insidia rappresentata dalla presenza di scogli sommersi e, quindi, non chiaramente ed immediatamente visibili; 4) in quarta battuta, la velocità del natante al momento dell'incidente, pur essendo superiore al limite dei 3 nodi previsto per la via di lancio, come validamente sostenuto dalla rappresentante della Procura Regionale nel corso della discussione, era in ogni caso contenuta e moderata, attesa peraltro l'enorme potenza di cui dispongono i quattro motori del battello d'assalto, corrispondente a 1.800 CV, poiché in caso contrario, da un lato, il danno sarebbe stato certamente maggiore e l'urto avrebbe coinvolto tutta la carena e non solo i due metri dello scafo posteriore sinistro, dall'altro, vi sarebbero state certamente conseguenze esiziali anche con riferimento all'incolumità fisica delle tre persone presenti a bordo; 5) in quinta battuta, preme sottolineare, poiché si tratta di un particolare ad avviso di questi Giudici non trascurabile, il contesto non certo ordinario nell'ambito del quale si è verificato l'evento di danno: indubbiamente la condotta tenuta dal militare incursore si è rivelata, come in precedenza lumeggiato, di natura antiggiuridica, in quanto il convenuto non avrebbe dovuto mettersi lui stesso alla conduzione dell'imbarcazione, ma

avrebbe dovuto pretendere di affidare la guida del natante ad un pilota designato dal Cantiere, sovrintendendo alle operazioni di controllo dalla posizione di attento osservatore a bordo; tuttavia le finalità a fronte delle quali il predetto D'ANGIOLILLO si è affrancato da tale prescrizione contrattuale, su cui il Collegio non nutre alcun dubbio, non appaiono certo banali, superflue e superficiali, sul rilievo assorbente che il medesimo ha partecipato a tutte le fasi progettuali del mezzo in questione, che è un prototipo, per cui conosceva perfettamente tutte le sue caratteristiche e per tali ragioni, moralmente comunque significative, il Sottufficiale ha deciso di sincerarsi in prima persona, a mezzo di una verifica tecnica adeguata da effettuarsi in acqua, circa la regolare esecuzione dei lavori programmati sul battello d'assalto, vieppiù necessaria trattandosi di imbarcazione destinata prevalentemente ad interventi in condizioni di alto rischio ed in situazioni di impiego estreme nei diversi teatri operativi.

In conclusione, tirando le fila delle precedenti e connesse considerazioni, laddove il convenuto avesse osservato tassativamente tutte le precauzioni e le cautele procedimentali indicate in maniera minuziosa dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, messe a fuoco e ripercorse in maniera precisa e dettagliata durante l'efficace e cristallino intervento nel dibattimento della Procuratrice Regionale, orientando quindi le proprie azioni secondo il canone della massima diligenza e prudenza, l'incidente probabilmente non si sarebbe verificato, ma i plurimi addebiti mossi dal Pubblico Ministero contabile non raggiungono, tuttavia, né isolatamente né valutati nella loro globalità, l'ineludibile spessore della colpa grave, così come delineata dai consolidati indirizzi della giurisprudenza in precedenza enucleati, ma si fermano ad un

gradino più basso e certamente meno intenso, quello della mera colpa lieve, tenendo conto, nell'ottica della doppia valutazione che rappresenta il fondamento dell'apprezzamento in ordine al requisito in rassegna, per un verso, sotto il profilo oggettivo, che lo scostamento della condotta tenuta dal Sottufficiale rispetto a quella richiesta dell'agente modello appare decisamente modesto e sfumato, per altro verso, dal punto di vista soggettivo, che le peculiari circostanze del caso concreto, nella loro irripetibile unicità, concernenti anche fattori non prevedibili e non evitabili, quali il mancato funzionamento della strumentazione di bordo ed il forte vento che soffiava al momento dei fatti, hanno sicuramente inciso in modo rilevante sull'articolata e proteiforme serie causale che ha portato all'evento di danno, rendendo in concreto più scolorite e sbiadite le omissioni in termini di diligenza e prudenza indubbiamente imputabili al militare incursore alla luce della complessiva dinamica della vicenda, fedelmente ricostruita negli atti di causa.

D'altro canto, quale ulteriore viatico volto a corroborare il precedente assunto, giova rimarcare che sia la puntuale inchiesta amministrativa interna condotta dall'Ufficiale inquirente, sia la dettagliata relazione tecnico-disciplinare stilata dal Comandante dello Speciale Reparto, pervengono concordemente ad un giudizio di responsabilità del suddetto Sottufficiale a titolo di colpa lieve, esito che indubbiamente intercetta, per le molteplici motivazioni sopra menzionate, ed in assenza di elementi evidenti e decisivi di segno contrario offerti dall'Ufficio Requirente, il favorevole scrutinio di questi Giudici.

Per tutto quanto precede, il Collegio assolve il convenuto D'ANGIOLILLO Fedele dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla

Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, proscioltto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

il convenuto D'ANGIOLILLO Fedele dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, proscioltto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 25/03/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)